

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2016, n. 1587

Attuazione Dgr n. 331 del 2016 'Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro' – Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia, Province e Città metropolitana.

L'Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Promozione e tutela del Lavoro, riferisce quanto segue:

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e al pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020
- la Raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia
- l'Accordo di Paternariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'art. 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego sui fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;
- il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Dato atto che:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.

- la medesima Legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla legge 183 del 2014 e dai relativi decreti legislativi attuativi.
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione - con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl - nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
- la medesima Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro.
- il Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'art. 15 rubricato "Servizi per l'Impiego" prevede:
 - (ai commi 1, 2, 3 e 4) che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.
 - (al comma 5) che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in parola, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione.
 - (al comma 6-bis) che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai

sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
- lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
- l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
- nelle more del processo di riforma costituzionale in atto che investe anche il riparto di competenze di cui all'art. 117 Costituzione, e della prima attuazione della riforma prevista dal d.lgs. n. 150 del 2015, è stata concordata tra Stato e Regioni una fase transitoria per gli anni 2015 e 2016, che dovrà vedere anche l'approvazione di un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati da Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali, e che sul punto l'interlocuzione con i competenti organismi comunitari appare fondamentale anche per consentire alle Regioni di mantenere gli impegni assunti nel citato Accordo del 30 luglio 2015;
- in tale fase transitoria appare opportuno, in via temporanea ed in attesa che si concluda il citato procedimento di riforma costituzionale, continuare ad affidare alle Province e alla Città metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali.

Vista la deliberazione di G.R. n. 331/2016 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Preso atto che è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro con la quale si stabilisce, in particolare all'art. 2, comma 2, che la Regione Puglia attribuisce, in via transitoria, la gestione dei centri per l'impiego in capo alle città metropolitane e agli enti di area vasta, salvo il rispetto degli impegni finanziari di cui all'Accordo Quadro del 30 luglio 2015.

Preso atto:

- della ricognizione operata dal Servizio competente in relazione ai costi di gestione del sistema dei Servizi per il lavoro delle sei province pugliesi, sulla base di quanto dichiarato dai competenti organi delle stesse, ivi compresi gli oneri di funzionamento relativi ai Centri per l'impiego attualmente operanti, e fermo restando che gli oneri di cui all'accordo del 30 luglio 2015 devono intendersi commisurati ai soli costi di personale;
- che appare indispensabile, al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini pugliesi, prevedere un significativo rafforzamento degli organici nonché la copertura dei costi di funzionamento delle strutture e gli investimenti necessari a rilanciare il sistema dei servizi pubblici per il lavoro, e che, pertanto, con riferimento all'anno 2016 la Regione Puglia intende sostenere tale processo secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro del 30 luglio 2015;
- degli esiti del confronto intercorso con gli enti di Area Vasta e con la Città Metropolitana di Bari, concluso con l'incontro del 4 luglio 2016, nel quale si è condiviso il percorso indicato nel presente atto.

Visti inoltre:

- la L. 7/8/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra Pubbliche Amministrazioni"; Richiamato quindi, in ordine alla stipula il comma 2-bis, dell'art. 15, sopra citato il quale prevede l'utilizzo, a far data dal 30 giugno 2014, della firma digitale per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ritenuto opportuno, al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 11, d.lgs. n. 150/2015:

- approvare uno schema di convenzione tra Regione Puglia Province e Città Metropolitana al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
- dare mandato all'Assessore regionale al Lavoro e Formazione Professionale a sottoscrivere la relativa convenzione, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, co.4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1. approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e Province e Città Metropolitana di Bari, al fine di regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, quale allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. dare mandato all'Assessore regionale al Lavoro e Formazione Professionale a sottoscrivere la relativa convenzione, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
3. rinviare ad atti successivi, la definizione delle modalità di compartecipazione regionale al finanziamento del sistemi dei servizi pubblici per il lavoro, secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro del 30 luglio 2015;
4. dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

REGIONE DEL PUGLIA

E

Città metropolitana / Provincia di

(di seguito, denominate PARTI)

VISTO

- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- L'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- l'art. 4 c. 2 della L.R. 30 ottobre 2015 n. 31 recante "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale;
- il provvedimento della Giunta regionale n. 7 del 2016 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- la convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipulata in data 11/05/2016;
- il provvedimento della Giunta regionale n. del .../.../..... che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Città metropolitana / Provincia di
- la L.R. n. 3 del 14 marzo 2016 in materia di "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva".

PREMESSO CHE

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica le funzioni fondamentali delle province e le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.
- La medesima legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego;
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro
- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e



autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, nonché, allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma.

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma;

- L'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni;

- la L.R. 30 ottobre 2015 n. 31 recante "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale, ha provveduto a dettare nuove disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già attribuite dalla regione alle province, mantenendole in capo alle stesse; l'art. 4 dispone che le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano ad essere esercitate dalle province e dalla Città Metropolitana di Bari fino alla entrata in vigore delle riforme di settore.

VERIFICATO

- che la Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, volta a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive nel territorio regionale, sottoscritta in data 11/05/2016, all'art. 2 c. 2 ha identificato nella delega in via transitoria agli Enti di area vasta il modello di gestione dei Centri per l'Impiego;

CONSIDERATO

- che allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni previsti dal decreto legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

- che le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro sul territorio regionale, nell'ambito del nuovo quadro normativo disegnato dal decreto legislativo n. 150 del 2015 ed in attesa che si completi il processo di riforma costituzionale che interviene sulle funzioni e competenze in materia di mercato del lavoro;

- l'esigenza di gestire la fase di transizione dei prossimi anni da parte di Regione ed Enti di area vasta di comune accordo e in forte spirito di leale collaborazione, impegnandosi a promuovere ed attuare, per quanto di competenza, la definizione dell'assetto giuridico ed economico del personale assorbito in tutte le funzioni oggetto della presente convenzione, compatibilmente con il quadro normativo istituzionale che si verrà delineando sul piano nazionale.



Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

(Rapporti e obblighi)

1. In attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 30 ottobre 2015 n. 31 e dell'art. 2 della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia, stipulata in data 11/05/2016, le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Puglia.

2. La Regione Puglia esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro, così come previsto dall'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1999 n. 19 e dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2015.

In particolare:

a. identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;

b. è titolare della programmazione delle politiche del lavoro sul territorio regionale;

c. è responsabile delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro e garantisce l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego, la cui gestione organizzativa è affidata agli Enti di area vasta presenti sul territorio regionale;

d. assicura attraverso i centri per l'impiego e con il coinvolgimento degli operatori accreditati, lo svolgimento in forma integrata delle attività previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;

e. individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. Ai sensi della Convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, approvata con D.G.R. n. 7 del 2016, per il biennio 2015 e 2016, la Città Metropolitana /Provincia di è **delegata alla gestione organizzativa** ed amministrativa dei centri per l'impiego, nonché dei Servizi di Collocamento Mirato ex L. 68/99 e del Servizio Vertenze Collettive, ivi inclusa la gestione del relativo personale e dei beni strumentali disponibili.

4. Le parti si danno reciprocamente atto dell'attuale vigenza dell'art. 3 comma 1 della legge n. 56/1987 che pone in capo alle amministrazioni comunali la responsabilità delle sedi dei CPI. Sono fatti salvi gli accordi precedentemente assunti tra la Provincia e i Comuni per la regolazione e l'uso delle sedi, anche in termini di eventuale compensazione finanziaria per le sedi messe a disposizione dalla Provincia stessa.

Art. 2

(Piano di Gestione dei Servizi per il Lavoro)



1. La Città metropolitana di Bari / Provincia di si impegna a redigere a cadenza annuale, per tutta la durata della presente Convenzione, al fine di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il **Piano di Gestione per i Servizi per il Lavoro**.
2. Il Piano deve contenere gli obiettivi e gli standard di servizio perseguiti, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dalla Regione e con le indicazioni contenute nel Masterplan regionale previa revisione e adeguamento alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 150/2015, delle prestazioni standard e degli indicatori quali-quantitativi indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 847 del 23 marzo 2010 e declinate nei piani di implementazione a livello territoriale. Il Piano dovrà risultare coerente altresì con gli standard definiti a livello nazionale come previsto dagli articoli 2, 18, comma 1, 20, 21, 22 e 23 comma 2, nonché dall'art. 11, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150/2015, e dovrà prevedere il dettaglio dell'articolazione territoriale dei singoli Centri per l'Impiego e dei servizi di coordinamento provinciali, l'elenco dell'organico in forza a ciascun centro e l'indicazione delle competenze professionali di ciascun operatore, nonché le motivazioni delle scelte di distribuzione territoriale effettuata.
Il Piano di Gestione deve recepire i livelli essenziali delle prestazioni, con relativi indicatori della performance, così come definiti dal Ministero del lavoro, ed eventualmente declinati dalla Regione Puglia, previo confronto sui risultati attesi in relazione alle disponibilità finanziarie, di mezzi e di personale.
3. Il Piano deve essere redatto, compatibilmente con i tempi di stipula della presente Convenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno e, in ogni caso, per l'anno 2016 è limitatamente al periodo residuo, entro il termine fissato dalla Regione anche con riferimento alla attuazione delle previsioni contenute nel d.lgs. 150. dalla stipula della presente Convenzione e trasmesso alla Regione per la approvazione.
4. La stipula della presente Convenzione e l'approvazione del Piano di gestione sono presupposti necessari ma non esclusivi, per la liquidazione delle somme di cui all'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 con riferimento alla annualità 2016.

Art. 3

(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

1. La Città metropolitana di Bari / Provincia di, compatibilmente con la dotazione organica effettiva, si impegna ad organizzare e a garantire la gestione operativa dei Centri per l'impiego secondo le direttive regionali, già emanate o da adottare, nel rispetto della presente convenzione, garantendo in ogni caso le attività previste dagli articoli 18, 1 comma, 20, 21, 22 e 23, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/2015, nonché dall'art. 11, comma 1, lettera d).
2. La Città metropolitana di Bari / Provincia di si obbliga, altresì, ad attribuire la direzione organizzativa dei servizi per il lavoro a livello provinciale ad un dirigente / funzionario che si avvale di una struttura organizzativa di coordinamento, il quale si rapporta funzionalmente alla Regione sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti in base a quanto previsto all' art. 2 c. 1 lett. b) e c. 2 del D.Lgs. n. 150/2015 e recepiti nel piano esecutivo di gestione, anche al fine di evidenziare, con tempestività, eventuali criticità.
3. La Città Metropolitana di Bari/Provincia di, compatibilmente con la dotazione presente, si impegna:



- a) Ridefinire, in accordo con la Regione, gli ambiti territoriali dei Centri per l'impiego, in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 c. 10 della L. R. n. 3 del 14 marzo 2016, recante "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva", che recita espressamente *"al fine di consentire la migliore realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale nell'ambito del processo di riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 18 c. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 c. 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183), costituisce i propri uffici territoriali, denominati Centri per l'Impiego, modificando gli ambiti territoriali di competenza degli stessi, adeguandoli, ove differenti, a quelli dei distretti sociosanitari e ambiti territoriali sociali, di cui all'art. 5 della l. r. n. 19/2006"*

Nelle more dell'attuazione della citata disposizione, in accordo con la con la Regione ed ai sensi della disciplina transitoria fissata ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di attuazione sulla disciplina del Reddito di dignità, si impegna a predisporre idonee misure organizzative di raccordo territoriale con i distretti sociosanitari e gli ambiti territoriali sociali *ai fini della gestione delle attività rientranti nella misura del Reddito di dignità di cui alla L.R. 14 marzo 2016, n. 3.*

- b) Concordare con la Regione Puglia ogni eventuale modifica organizzativa in ordine al numero dei centri per l'impiego operanti nel territorio, al relativo ambito territoriale, nonché all'organico di sede, così come identificati nell'Allegato 1, che dovranno risultare conformi alle direttive della Regione o preventivamente da questa autorizzate.
4. Le convenzioni stipulate dalla Città Metropolitana / Provincia di con altre Istituzioni pubbliche o private nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, anteriormente alla sottoscrizione della stessa, restano valide fino alla loro scadenza. Proroghe o nuove convenzioni sono sottoposte per il visto al Servizio Politiche Attive, tutela della sicurezza e qualità del lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro. Sono escluse da detto obbligo le convenzioni inerenti lo svolgimento delle attività ordinarie attribuite ai Servizi per l'impiego o attuative di accordi già in essere.

Art. 4

(Quadro finanziario)

- In attuazione dell'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, e comunque di quanto previsto nell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome il 30 luglio 2015, gli oneri finanziari di funzionamento dei servizi per l'impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016, ivi compresi quelli relativi al personale, saranno a carico del MLPS e della Regione Puglia, nella misura fissata dall'art. 3 della Convenzione approvata con DGR n.331 del 31.03.2016 sottoscritta tra MLPS e Regione Puglia in data 11.05.2016, e secondo quanto previsto nei citati atti.
- Con Decreto 377/II/2015 del Direttore Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro, Formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alla Regione Puglia risorse relative all'anno 2015, salvo conguaglio. La quota di partecipazione del Ministero



Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa all'anno 2016, verrà definita con successivo decreto direttoriale. Le somme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con quanto stabilito dalla Convenzione di cui all'art. 11 c. 1 del D.Lgs. n. 150/2015, sottoscritta in data 11.05.2016, previo consenso del Ministero del Lavoro, potranno essere direttamente trasferite alla Città Metropolitana di Bari / Provincia di, previa istituzione in bilancio di una risorsa in entrata, correlata a connessi capitoli di spesa, ove accertare le risorse trasferite ai sensi della presente convenzione, caratterizzate da vincolo di destinazione per la esclusiva copertura dei costi connessi al funzionamento dei servizi per il lavoro e delle attività delegate ai sensi della presente convenzione, allo scopo di permettere il controllo della connessa gestione.

3. La Regione Puglia si impegna a definire congiuntamente alle Province e Città Metropolitana l'ammontare annuo delle spese di funzionamento e di gestione dei Centri per l'Impiego per le funzioni la cui gestione organizzativa è delegata dalla presente Convenzione, da sottoporre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il ristoro integrale di tali spese a seguito di apposito trasferimento statale.
4. Le risorse finanziarie relative agli oneri di cui al comma 1, saranno attribuite alla Città metropolitana di Bari / Provincia di, con le medesime modalità di riparto derivanti dall'applicazione del criterio di riparto del finanziamento nazionale, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 3, dichiarato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel monitoraggio 2014 ai fini del Decreto Direttoriale 377/II/2015, salvi i diversi criteri di ripartizione che verranno concordati con il Ministero.
5. La Città metropolitana di Bari / Provincia di..... si impegna a presentare una relazione annuale economico finanziaria entro la data indicata dalla Regione, che dimostri l'utilizzo delle somme trasferite esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 5

(Sistema informativo lavoro)

1. Le parti si danno atto che "Sintesi" è la piattaforma telematica regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro, collocamento mirato e politiche attive.
2. La Regione Puglia continuerà a garantire la manutenzione applicativa ed evolutiva del sistema informativo "SINTESI", "Sistema Puglia" e del nodo di interoperabilità regionale (NIRP), nonché le attività di assistenza sistemica e manutenzione applicativa.
3. La Regione Puglia esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio del Sistema Informativo Lavoro univoche a livello regionale in raccordo con il Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 6.
4. La Città metropolitana di Bari/Provincia di, nelle more del trasferimento presso il data center regionale dei server "Sintesi", continuerà a garantire i servizi informatici di connessione, le dotazioni hardware e software di sistema, nonché i servizi di manutenzione ordinaria di hardware e software di sistema, senza maggiori oneri finanziari, utilizzando allo scopo i finanziamenti e risorse tecniche già a disposizione.

Art. 6



(Tavolo tecnico di coordinamento)

1. È istituito il Tavolo Tecnico di coordinamento dei Servizi per il Lavoro, allo scopo di coordinare e attuare il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per il lavoro sul territorio regionale, sulla base degli indicatori del Masterplan regionale, redatto in conformità alle linee guida di cui alla D.G.R. n. 847 del 23 marzo 2010, "Prestazioni standard e Indicatori" così come e successive modifiche e integrazioni.
2. Al tavolo tecnico di coordinamento partecipano: il dirigente regionale del Servizio Politiche Attive, n. 2 funzionari per il Servizio, il Dirigente / Funzionario responsabile del Servizio per l'Impiego di cui all'art. 3, c. 2, della presente Convenzione, 1 o più rappresentanti di ITALIA Lavoro, società in house dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
3. Con successivo atto verrà approvato il Regolamento di funzionamento, in cui saranno previste, anche le forme di coinvolgimento degli altri attori del mercato del lavoro e, in particolare, dei soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro.
4. La Città metropolitana di Bari / la Provincia di si impegna a partecipare ai lavori del Tavolo tecnico di coordinamento, con il compito di affiancare la Regione per stabilire in modo condiviso le regole tecnico/operative necessarie all'attuazione della riforma del D.lgs. 150/2015. La Regione si riserva di verificare la eventuale disponibilità di risorse per il rimborso delle spese di partecipazione e disciplinarne l'utilizzo nel Regolamento di funzionamento di cui al c. 3.

Art. 7**(Consulta dei Centri per l'Impiego)**

1. È istituita la *Consulta Regionale dei Centri per l'Impiego* che verrà convocata, ove possibile, con cadenza mensile dal responsabile del Servizio Politiche Attive, tutela della sicurezza e qualità del lavoro. Alla Consulta partecipano i componenti del Tavolo Tecnico di Coordinamento e un responsabile per ciascun Centro per l'Impiego.
2. La Consulta nella prima riunione operativa provvederà all'approvazione del Regolamento di funzionamento. Nell'ambito del suddetto Regolamento saranno previste, anche le forme di coinvolgimento degli altri attori del mercato del lavoro ed, in particolare, dei soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro.
3. La Regione Puglia si riserva di convocare gli incontri della Consulta dei Centri per l'impiego anche su base decentrata sul territorio. La Regione si riserva, inoltre, di verificare la eventuale disponibilità di risorse per il rimborso delle spese di partecipazione e disciplinarne l'utilizzo nel Regolamento di funzionamento di cui al c. 3 del precedente articolo.

Art. 8**(Monitoraggio e valutazione)**

1. Le parti concordano che il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro, di efficacia, efficienza e risultato, costituisce la leva fondamentale per il miglioramento delle azioni e dei servizi stessi.



2. La Regione, sentito il parere del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 6, provvede annualmente sulla base del Piano esecutivo di gestione redatto ai sensi del precedente art. 2 e dei relativi indicatori della performance, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Bari / Provincia di nell'esercizio delle funzioni regolate dalla presente convenzione.

3. Le parti concordano che il monitoraggio e la valutazione sono oggettivi e basati sui set di informazioni presenti nel sistema informativo lavoro regionale. Al fine di consentire un monitoraggio ed una valutazione oggettiva delle attività e dei servizi erogati, le parti concordano di aggiornare/revisionare il funzionamento del sistema di registrazione dei servizi per il lavoro attualmente presente nel sistema informativo lavoro regionale in uso "Sintesi", favorendo il ricorso a sistemi di tracciabilità automatici

Art. 9
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 31 ottobre 2016, con riferimento all'annualità 2017, cui potrà essere estesa in caso di estensione della durata della Convenzione stipulata tra Regione e Ministero del Lavoro.

2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione di atti legislativi o amministrativi che incidano sul suo contenuto.

Data _____

Regione Puglia (sottoscritta digitalmente)

Città metropolitana di Bari / Provincia di (sottoscritta digitalmente)

ALLEGATO COMPOSTO
DI N. 8010 **FACCIA TE**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

